

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 4-A

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e Sanità)

(Relatrice BOLDI)

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 2002

ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento

SULLA RISOLUZIONE

approvata il 24 gennaio 2002

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione
dell'esame dell'affare assegnato sul Risarcimento del danno dei
soggetti contagiati dai virus HIV, HCV e HBV per aver assunto
emoderivati infetti*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Testo della risoluzione	»	5

ONOREVOLI SENATORI. – Scopo di questa risoluzione è quello di sollecitare il Ministero della salute a chiudere una vertenza ormai annosa, che tutti gli altri Paesi che avevano lo stesso problema hanno ormai risolto e che appanna non poco l'immagine della sanità italiana sia all'interno del Paese che all'estero. Come è noto esistono alcune categorie di ammalati, per la precisione emofilici, ma anche talassemici, o comunque tutti coloro che sono affetti da patologie emorragiche, che per sopravvivere devono assumere regolarmente prodotti derivati dal sangue, in particolare dal plasma, che contengono fattori della coagulazione per questi pazienti assolutamente indispensabili.

Questi prodotti emoderivati sono prodotti biologici e specialità medicinali distribuiti gratuitamente come «salvavita» dal Ministero della salute che li acquista da banche del sangue (nel caso del plasma) o da industrie farmaceutiche italiane o straniere, previo controllo ai fini della registrazione, contrattazione del prezzo e conseguente inclusione nel prontuario terapeutico nazionale, garantendone la sicurezza. Questi prodotti sono poi prescritti o somministrati nelle strutture ospedaliere o ambulatoriali, o da medici di base, operatori del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministero ha fallito nella sua attività di vigilanza e controllo, come è stato riconosciuto in sede giudiziale. Ha pubblicato tardi, solo nel 1972, il regolamento per la raccolta, la preparazione e la distribuzione degli emoderivati (anche se già nel 1967 erano stabilite norme per regolamentare la raccolta e la distribuzione del sangue). Con sentenze del novembre 1998 e del giugno 2001, è stato infatti condannato a risarcire tutti i danni provocati agli emofilici, materiali, morali, di vita di relazione e biologici, indipendentemente ed in aggiunta alle provvidenze di natura indennitaria di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Come conseguenza di tali sentenze, e soprattutto sotto la spinta delle reiterate prese di posizione delle forze politiche in Parlamento, l'allora Ministro della sanità, Rosy Bindi, costituiva nel novembre 1999 un gruppo di lavoro paritetico con il compito di studiare possibili soluzioni transattive. Da allora gli emofilici, le loro associazioni ed il collegio difensivo attendono ancora un seguito concreto alle proposte conciliative avanzate in quella sede.

Tutto ciò premesso, s'impone oggi un impegno del Governo a riprendere le trattative per una soluzione transattiva di questa grave questione, recuperando le risorse necessarie al risarcimento degli emofilici, o comunque dei pazienti obbligati per altre patologie all'utilizzo di sangue o dei suoi derivati, e degli aventi causa e a costituirsi parte civile nella persona del Ministro della salute e del Presidente del Consiglio dei ministri non appena possibile a termini di legge nel procedimento in corso

presso il Tribunale di Trento. Tutto ciò per un doveroso senso di giustizia sociale verso queste categorie di persone.

Dalla delicatezza e dall'importanza sociale della tematica oggetto della risoluzione, si evince l'importanza che l'Assemblea del Senato si pronunci anch'essa, in modo da conferire la massima forza ed autorevolezza agli indirizzi contenuti nella risoluzione.

BOLDI, *relatrice*

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Premesso che:

– come è noto, l'Italia, sino ad oggi, non ha ancora risolto completamente il problema del risarcimento del danno dovuto agli emofilici, cioè ad una categoria particolare di soggetti contagiati dai *virus* di HIV (*Human immuno-deficiency virus*), HCV (*Hepatitis C virus*) e HBV (*Hepatitis B virus*), per aver assunto emoderivati infetti, i cosiddetti «salvavita» per tutti coloro che, per la necessità di colmare le carenze di alcuni fattori del sangue, li hanno assunti negli anni tra il 1980 e il 1990;

– è altresì noto che alcune centinaia di emofilici, o comunque pazienti obbligati per altre patologie all'utilizzo di sangue o suoi derivati, hanno convenuto in giudizio il Ministero della salute (un primo gruppo di 380 persone, con atto di citazione notificato nel dicembre 1993 e un secondo gruppo di 350 con atto di citazione dell'ottobre 1999) e ottenuto, il primo gruppo con una sentenza del Tribunale di Roma del novembre 1998 e il secondo, con una sentenza del 14 giugno 2001, la condanna del Ministero della salute a risarcire tutti i danni provocati agli emofilici (materiali, morali, alla vita di relazione e biologici) indipendentemente e in aggiunta alle provvidenze di natura indennitaria di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Il Ministero è stato ritenuto colpevole per omissione di vigilanza e controllo relativamente all'attività di produzione, immissione, commercializzazione e distribuzione dei plasmaderivati, per il mancato ritiro dei plasmaderivati infetti di cui era nota la pericolosità, nonché per non aver dato attuazione alle leggi emanate in materia.

Come conseguenza della sentenza del novembre 1998, ma soprattutto sotto la spinta delle reiterate prese di posizione delle forze politiche in Parlamento, l'allora ministro Rosy Bindi assumeva in Parlamento l'impegno formale di chiudere anche in Italia questa tragica vicenda e costituiva, con decreto del 9 novembre 1999, un gruppo di lavoro paritetico con il compito di studiare possibili soluzioni transattive. Durante i lavori della Commissione ministeriale i membri del collegio difensivo che ne facevano parte precisavano di limitare la transazione delle voci di risarcimento, oggetto della sentenza del 1998 (danni materiali, morali, alla vita di relazione e biologici), ai soli aspetti del danno biologico e morale. Quali parametri utili ad individuare l'ammontare individuale del danno biologico e morale venivano indicati, da un lato, l'importo liquidato per la strage del Cermis (3.800.000.000 – tre miliardi e ottocento milioni – esenti da imposte) ridotto ad un terzo (1.200.000.000 – un miliardo e duecento milioni – circa), dall'altro, la media tra le liquidazioni previste da vari Tribunali per il danno biologico, con il risultato di individuare, per i viventi la

somma di lire 3.000.000.0000 (tre miliardi) e, per gli aventi causa dai soggetti deceduti, lire 5.000.000.000 (cinque miliardi).

Per gli uni e per gli altri, si proponeva di ridurre l'entità del danno biologico e morale, mediamente a lire 1.200.000.000 (un miliardo e duecento milioni) cadauno, esenti da imposte, sia per i viventi che per gli aventi causa dai soggetti deceduti. Nella relazione del collegio difensivo, elaborata nel corso dei lavori della Commissione ministeriale, si evidenziava che liquidando complessivamente 720.000.000.000 (settecentoventi miliardi), pari a 600 emofilici per 1.200.000.000 (un miliardo e duecento milioni), il Ministero avrebbe sostenuto un onere inferiore di ben 1.586 miliardi rispetto al totale risultante dai conteggi e cioè 2.306 miliardi (corrispondenti a lire 3.266.487.424 x 420 viventi = 1.371.924.718.000 + lire 5.190.312.000 x 180 aventi causa dai soggetti deceduti = 934.256.160.000). Queste deduzioni del collegio difensivo in seno alla Commissione paritetica venivano, a cura del Ministero della sanità, trasmesse al Ministero del tesoro e alla Presidenza del Consiglio dei ministri (in relazione alla «notevole entità delle cifre medesime che impone delicate valutazioni a vari livelli istituzionali, ivi compresa la Presidenza del Consiglio»).

Nell'ultima riunione della Commissione paritetica del 31 marzo 2000 i legali degli emofilici esprimevano l'auspicio che il Ministero della sanità e la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri si costituissero parti civili, nel processo penale di Trento promosso nei confronti di Poggiolini e di vari dirigenti di case farmaceutiche affiancandosi alla difesa di tutti i danneggiati anche al fine di recuperare da persone ed enti responsabili quanto sarebbe stato erogato a seguito della transazione.

Dal 31 marzo 2000 gli emofilici, le loro associazioni e il collegio difensivo, attendono un seguito concreto alle proposte conciliative avanzate e sono stati costretti a prendere atto che all'udienza del 12 dicembre 2000 il Ministero della sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri, regolarmente citati, non si costituivano parte civile al processo di Trento.

Tutto ciò premesso si impegna il Governo:

- a riprendere le trattative per una soluzione transattiva utilizzando tutti i canali possibili, e recuperando i lavori del gruppo paritetico;
- a recuperare le risorse necessarie al risarcimento degli emofilici o comunque dei pazienti obbligati per altre patologie all'utilizzo di sangue o suoi derivati e degli aventi causa;
- a costituirsi parte civile nella persona del Ministro della salute e del Presidente del Consiglio dei ministri alla udienza del giudice dell'udienza preliminare (GUP) al Tribunale di Trento, al procedimento ancora in corso, non appena lo stesso giudice dell'udienza preliminare avrà esaurito la parte procedurale (valutazione di eccezione sulla costituzione delle parti civili) ed avrà individuato l'elenco definitivo degli imputati e delle relative imputazioni.

